



Prot. n. 392/20

Cremona, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (G.D.P.R.) n. 2016/679 della Comunità Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;



VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art. 3;

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-2019”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO della Direttiva n.1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica contenente “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni ...” ed in particolare il punto 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 4 comma 1 lett. a;

PRESO ATTO della circolare n. 1/2020 del 4/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, contenente “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, in particolare l’art. 1 punto n;

RICHIAMATI infine i D.P.C.M. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 contenenti le più recenti ed aggiornate disposizioni in tema;

TENUTO CONTO dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM;

CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituzione di tutelare il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;



DETERMINANO

il Piano Straordinario “Lavoro Agile” - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19, come da criteri di seguito riportati.

Art. 1 Durata e attuazione

La modalità di lavoro agile viene applicata in via sperimentale e in ogni caso non oltre la durata dello stato di emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Al termine della sperimentazione e comunque non oltre il 1 agosto 2020, previa verifica degli obiettivi raggiunti e di assenza di criticità riscontrate, l'Istituto potrà predisporre un documento programmatico sul lavoro agile da trasmettere e condividere con il Consiglio di Amministrazione e le rappresentanze sindacali per il restante periodo dell'anno in corso.

Con provvedimento motivato l'Istituto potrà interrompere la fase sperimentale del “Piano Straordinario di Lavoro Agile” in caso si riscontrino il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati anche al singolo dipendente e rilevino criticità in merito al corretto funzionamento degli uffici.

L'attuazione del lavoro agile è finalizzata a consentire ad almeno il 10 per cento dei dipendenti e fino ad un massimo del 75 per cento dei dipendenti in servizio presso il Conservatorio di Cremona di poterne usufruire, **ove lo richiedano gli stessi dipendenti ovvero ove sia ritenuto necessario ed opportuno dalla Direzione**, garantendo pari opportunità e non discriminazione nell'accesso al lavoro agile, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente Piano straordinario si intende per:

a) "lavoro agile": una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.

Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:

✓ esecuzione della prestazione lavorativa svolta totalmente od in parte all'esterno della sede di lavoro abituale, salvo eccezioni presso il proprio domicilio, e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

✓ possibilità di utilizzo di propri strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

✓ assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro;

b) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente;



c) "strumenti di lavoro agile": strumenti tecnologici utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

Art. 3 Destinatari e requisiti

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutti i dipendenti del Conservatorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché dai dipendenti somministrati da agenzia interinale mediante formale contratto già in essere.

2. L'Istituto ha individuato le attività del personale con inquadramento di Coadiutore quali attività non compatibili con le innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

3. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile quando sussistono i seguenti requisiti:

✓ è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;

✓ è possibile utilizzare proprie strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

✓ è possibile organizzare autonomamente l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;

✓ è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati.

4. È prevista la possibilità, sia per la Direzione che per il dipendente, di interrompere la modalità di lavoro agile in ogni momento e riprendere la modalità ordinaria.

Art. 4 Individuazione del personale

1. L'individuazione dei lavoratori da adibire ai progetti di lavoro agile ed in particolare al Piano Straordinario "Lavoro Agile" è effettuata sulla base delle richieste individuali ovvero per esigenze di contenimento dell'emergenza COVID-19 da parte del Presidente e del Direttore del Conservatorio, indicando contenuti e modalità attuative in coerenza con le esigenze organizzative della struttura.

Art. 5 Modalità di svolgimento

1. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori delle sedi di lavoro dell'Istituto, presso la residenza o domicilio abituale del lavoratore, anche senza necessità che al dipendente siano fornite apparecchiature o connessioni da parte dell'Amministrazione, tendenzialmente con meccanismo di rotazione fra i dipendenti.



2. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità le cui modalità saranno da concordare con la Direzione.
3. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.

Art. 6 Strumentazioni

1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri, la cui configurazione può essere effettuata con il supporto dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui gli strumenti siano assegnati in uso dall'Amministrazione, questa ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento.
3. Tra le misure e gli strumenti anche informatici a cui il Conservatorio può ricorrere per agevolare lo svolgimento a distanza della prestazione lavorativa si indicano:
 - ✓ utilizzo di soluzione "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
 - ✓ collegamento remoto con pc della sede;
 - ✓ ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e "call conference");
 - ✓ ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo adeguati livelli di tutela dei dati sensibili eventualmente trattati;
 - ✓ attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività.

Art. 7 Istituti contrattuali

1. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede del Conservatorio ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
2. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto al comma successivo.
3. Nelle giornate lavorative di lavoro agile non sono configurabili prestazioni straordinarie o prestazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.

Art. 8 Sicurezza dei dati e della strumentazione

1. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
2. In ogni caso, il dipendente potrà soltanto estrarre copia di documenti necessari alla prestazione lavorativa da utilizzare per lo svolgimento del lavoro agile. È fatto divieto al dipendente di prelevare atti in originale.



Art. 9 Sicurezza sul lavoro

1. L'Istituto garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo dipendente un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
2. Considerato lo stato d'emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri, la modalità di lavoro agile viene applicata anche in assenza di accordi individuali previsti e gli obblighi informativi vengono assolti in via telematica.
3. Ogni lavoratore collabora diligentemente con la Direzione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.
4. Il presente Piano ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle competenti Autorità.

Il presente Decreto ha carattere di eccezionalità ed urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, al fine di attuare le misure di contenimento del contagio previste nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020.

Il Presidente
f.to Prof. Andrea Rurale

Il Direttore
f.to Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

Visto Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Damiano Scaravaggi